



Luciano Musselli

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pavia)

**Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico:
aspetti internazionalistici ***

SOMMARIO: 1. L'oggetto di indagine ed i suoi limiti. L'argomento ed i suoi problemi di fondo - 2. Il matrimonio canonico e concordatario nel quadro del diritto internazionale privato – 2.1 La rilevanza del matrimonio canonico – 2.2 Le decisioni ecclesiastiche di nullità, il Concordato ed il diritto internazionale privato – 2.3 Problematiche attinenti la dimensione giuridica europea - 3. Il problema delle sentenze straniere di divorzio a connotazione religiosa - 4. I beni culturali religiosi ed il diritto internazionale – 5. Organi ed enti della Santa Sede e della Chiesa cattolica e problematiche di diritto internazionale – 6. Conclusioni.

1 - L'oggetto di indagine ed i suoi limiti. L'argomento ed i suoi problemi di fondo

Il titolo stesso della relazione: "il riformismo legislativo", che si riferisce all'opera del legislatore italiano e canonico, escludendosi l'ambito del Concordato, limita la tematica da trattare. Tematica certo non nuova, di grande interesse e di grande complessità¹.

Forse al di fuori di essa rimane, anche se merita un cenno, la questione internazionalistica di maggiore spicco che si è posta agli studiosi ed al mondo del diritto con la revisione del Concordato del 1929 e la sua "sostituzione" con gli accordi di Villa Madama del 1984 e cioè la questione della continuazione di sussistenza o meno della copertura costituzionale, garantita dall'articolo 7 ai Patti Lateranensi. Infatti l'articolo 7 Cost. non parla genericamente di concordati, come avrebbe voluto Palmiro Togliatti ai tempi della costituente, ma come invece aveva fortissimamente voluto la Santa Sede di "Patti

* Il testo riproduce la relazione tenuta al convegno su "Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico" (che si è svolto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il 27-28 maggio 2010), destinata alla pubblicazione degli Atti.

¹ Si ricordino in merito importanti contributi portati al settore da illustri ecclesiasticisti del passato (ad es. C. JANNACCONE, *I fondamenti del diritto ecclesiastico internazionale*, Giuffrè, Milano, 1936).



Lateranensi", per porre i medesimi al riparo da qualsiasi possibilità di denuncia o modifica unilaterale da parte dello Stato italiano.

Come ben sappiamo si sono al proposito fronteggiate due tesi l'una favorevole all'idea della continuità della copertura costituzionale, basata anche su fattori di carattere formale desunti dal titolo dell'Accordo ("Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense) e della legge di esecuzione 25 marzo 1985 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato in Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazione al Concordato lateranense".

Secondo tale tesi ci troveremmo di fronte non ad un accordo internazionale nuovo ma alla modifica di un accordo esistente che, ai sensi dell'art. 39 della Convenzione di Vienna sui trattati del 23 maggio 1969, si porrebbe nella stessa posizione e contesto del precedente accordo.

La tesi contraria faceva invece leva su un altro articolo della Convenzione di Vienna, l'art. 59 per cui si ha estinzione di un trattato quando le parti concludono un nuovo trattato avente la stessa identica materia, qualora risulti l'intenzione delle parti che la materia venga disciplinata dal nuovo trattato e-o qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente al punto tale che è impossibile applicare contestualmente i due trattati. Tra l'altro se da una parte l'art. 13 stabilisce che le norme del Concordato del 1929 non riprodotte nel testo devono ritenersi abrogate, dall'altra va ricordato come il Trattato del Laterano che fa parte dei Patti Lateranensi sia stato modificato solo in modo marginale (per quanto attiene gli articoli 1 e 23), ponendosi il problema del carattere unitario o scindibile dei Patti in questione.

Altro problema è quello dell'estensione della copertura costituzionale anche agli accordi, previsti o legittimati da norma del Concordato, in materia di enti ecclesiastici, sostentamento del clero e di beni culturali fino all'intesa sull'insegnamento della religione. Il problema è complesso perché la tesi negativa porterebbe a restringere la copertura sottraendo un settore importantissimo come quello degli enti mentre quella positiva estenderebbe la copertura costituzionale a normative di area amministrativa (in quanto contenuti in accordi stipulati tra il governo italiano e la CEI senza una legge di esecuzione) che esulerebbe dall'ambito del diritto internazionale, per porsi in quello del diritto interno seppure a livello applicativo di norma concordatarie attinenti al diritto internazionale pattizio.

Una soluzione potrebbe essere quella di limitare tale copertura, sempre che si acceda alla tesi positiva che pare più accreditata in ambito



giurisprudenziale (anche a livello di giurisprudenza costituzionale con le sentenze 203/ 1989 e 13/ 1991), agli accordi, previsti espressamente da una norma concordataria e che siano stati introdotti nel nostro ordinamento attraverso una vera e propria legge di esecuzione.

Come nota però una autorevole dottrina (Quadri) anche a prescindere dall'articolo 7 Cost. il vigente Concordato otterrebbe rilievo costituzionale ed internazionalistico anche attraverso l'art. 10 Costituzione². Tale posizione è però minoritaria nell'ambito della dottrina italiana del diritto internazionale.

Vista la posizione assunta dalla Corte costituzionale che, nell'occuparsi della questione del contrasto delle norme concordatarie con la Costituzione, continua a considerarle superiori alle norme ordinarie e suscettibili di censura solo qualora violino i principi fondamentali dell'ordinamento, la questione qui posta perde però molto interesse pratico, riducendosi ad una discussione di sapore prevalentemente accademico.

Ci occuperemo quindi ora del primo settore di interesse e cioè del diritto matrimoniale per poi passare od almeno accennare ad altri temi quali quelli dei beni culturali ecclesiastici e degli enti centrali della Chiesa. Questi sembrano infatti essere i settori nei quali possono darsi tematiche d'interesse comune sia al diritto ecclesiastico come a quello internazionale e sui quali ha inciso il "riformismo legislativo".

2 - Il matrimonio canonico e concordatario nel quadro del diritto internazionale privato

2.1 - La rilevanza del matrimonio canonico

Un primo problema suscitato dal vigente Concordato, d'ambito internazional-privatistico, è quello del diritto che il giudice civile deve applicare nel caso si ritenga esistente, seguendo la tesi del concorso di giurisdizione avvalorata dalla Suprema Corte, la sua competenza a giudicare sulla validità o meno dei matrimoni canonici trascritti che vengono definiti dall'articolo 8 Concordato "contratti secondo le norme del diritto canonico".

Qui anche se il riferimento normativo rinvia chiaramente al diritto della Chiesa si ritiene che il diritto da applicarsi sia quello civile, in quanto il giudice italiano non può applicare un diritto che non sia

² F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, edizione compatta, 2^a ed., a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 72.



quello di uno Stato. Tuttavia vi è da rilevare come qui non si sia nell'ambito specifico del diritto internazionale privato quale configurato dalla legge del 1995, ma in un ambito di rapporti inter-ordinamentali che trovano le norme regolatrici nel Concordato che al suo articolo 8 parla di riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme di diritto canonico.

Come si legge in uno dei più autorevoli manuali di diritto internazionale privato "Può darsi infatti che nell'ordinamento richiamato dalla nostra norma di conflitto, in una determinata materia il legislatore non abbia provveduto a legiferare ma ne abbia -per così dire- delegata la disciplina a norme che hanno la loro origine in fonti di produzione non statali, in particolare a norme proprie di una confessione religiosa". Orbene è da ritenere che in casi come questi la "delega" operata esplicitamente od implicitamente dallo Stato valga ad imprimere a quel diritto religioso il carattere di statualità che è postulato dalle norme di d.i.pr. rendendo dunque suscettibile il richiamo delle norme stesse. Analogo problema si pone in relazione ai provvedimenti di carattere giurisdizionale adottati dalle autorità religiose"³.

In questa materia non si può omettere di prendere in considerazione alcune problematiche quali la riforma del diritto internazionale privato del 1995 ed i suoi riflessi sul matrimonio concordatario.

Parlandosi di "riformismo legislativo" un argomento che viene naturale trattare è quello del " *matrimonio religioso dopo la riforma del diritto internazionale privato*".

Occorre premettere che ai sensi dell'art. 28 della legge 218/1995 per il diritto italiano un matrimonio è validamente celebrato per il nostro ordinamento quando lo è per la legge del luogo di celebrazione, o per la legge nazionale di uno dei nubenti o infine per la legge del paese ove i nubenti hanno entrambi la residenza al momento della celebrazione stessa.

Gli argomenti possono dividersi in due grandi settori . Il primo è quello che concerne il problema del rapporto tra *il matrimonio religioso cattolico e il diritto internazionale*.

³ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale, parte generale*, 4^a ed., Utet, Torino, 2007, p. 12.

Circa la questione del matrimonio e della famiglia vedasi F. MOSCONI, *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, fasc. 2, pp. 348-373.



Cominciamo dai problemi concernenti gli effetti del matrimonio canonico.

Qui si pongono alcuni problemi tradizionali quali quelli relativi al matrimonio canonico celebrato all'estero ed al matrimonio canonico dello straniero in Italia⁴. Si aggiunga anche il problema dell'uso della trascrizione tardiva per rendere efficace in Italia questa tipologia di matrimonio ed i suoi limiti.

Se il matrimonio canonico ottiene effetti civili in base alla "lex loci coelebrationis" non si da alcun problema. Ma se non ottiene gli effetti civili, non essendovi norme concordatarie o normative attributive dei poteri in questo settore ai ministri di culto? Se i nubenti risiedono in Italia gli ostacoli non sembrano insormontabili, ma se risiedono all'estero ed una sola delle parti è italiana si può procedere alla trascrizione in base alla legge nazionale del nubente italiano?

Secondo una vecchia impostazione ante riforma, al tempo della vigenza del Concordato del 1929, il matrimonio canonico celebrato all'estero senza effetti civili poteva essere trascritto in Italia in virtù dell'art. 34 del Concordato⁵.

In merito è però da notare come l'art. 34 attribuisse effetti civili al "Sacramento del matrimonio", mentre oggi la dizione dell'art. 8 è più ristretta. Si parla infatti all'articolo 8 di riconoscimento degli effetti civili "ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale" Rigidamente intesa la normativa impedirebbe la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero. Anche se fossero state effettuate le pubblicazioni non potrebbero infatti rispettarsi gli altri adempimenti ed *in primis* quello della celebrazione davanti al ministro di culto competente dopo il rilascio del nulla osta e la trasmissione da parte del parroco - che non per nulla si richiede, anche a questi fini, che sia cittadino italiano, in quanto assume in questa funzione trasmissiva certificativa un ruolo pubblico-, all'ufficiale di stato civile del comune (italiano) di celebrazione. Appare ovvio come nel caso del matrimonio canonico celebrato all'estero un tale adempimento non possa effettuarsi.

⁴ In merito, gli studi monografici risalgono per lo più al regime del Concordato del 1929 e rari sono gli studi organici recenti.

A. MIELE, *Il matrimonio dello straniero in Italia*, Cedam, Padova, 1972; A. PALMIERI, *Il matrimonio concordatario degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia*, Jovene, Napoli, 1968, F. CORBETTA, *Stranieri e matrimonio, il diritto applicabile*, La Tribuna, Piacenza, 2004.

⁵ Cass. civ., n. 1298 del 1971 e n. 557 del 1979.



Anche a proposito della trascrizione tardiva, anche se qui non si richiedono più le pubblicazioni *ad substantiam*, va ricordato come il matrimonio a cui ci si riferisce è sempre il matrimonio concordatario celebrato in Italia. Qui però forse ci sono maggiori margini operativi, dato che anche un matrimonio puramente religioso può ottenere gli effetti civili, stante la conoscenza e non opposizione dell'altro coniuge e l'esistenza dei requisiti previsti "ex lege".

Minori problemi, come abbiamo visto, pone il matrimonio religioso con effetti civili all'estero che rileva in quanto matrimonio validamente celebrato nell'ambito di un altro ordinamento. In merito si riteneva già prima della riforma del diritto internazionale privato, che il matrimonio religioso con effetti civili all'estero di cittadini italiani avesse rilevanza immediata nell'ordinamento italiano⁶.

Ci sono poi questioni di ambito particolare, per le quali si sono instaurate prassi particolari quali il caso dei matrimoni celebrati nello Stato di Città del Vaticano (in particolare nella basilica di San Pietro) da cittadini italiani. In questo caso se è stato rispettato l'art. 8.1 del Concordato, per quanto attiene alle pubblicazioni, salvo il problema del rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale di stato civile ad una parrocchia che si trova fuori dell'ambito territoriale italiano, il medesimo può essere trascritto come matrimonio concordatario, altrimenti può essere trascritto nella parte del registro di stato civile dedicato ai matrimoni celebrati all'estero. Sempre in tale caso la sentenza del Tribunale rotale che sancisse la nullità di un tale matrimonio potrebbe, secondo la giurisprudenza italiana, essere delibata come sentenza straniera ai sensi dell'art. 797 c.p.c.⁷. E "quid" in merito, ora dopo la riforma del d.i.p. del 1995 che rende le sentenze straniere direttamente rilevanti?

Continuando nel nostro esame rileviamo come, secondo la giurisprudenza, il matrimonio concordatario degli stranieri in Italia vedeva l'applicazione della stessa disciplina prevista per i cittadini italiani⁸.

Per tutte queste casistiche a livello di riformismo legislativo occorre considerare gli effetti del DPR 30 novembre 2000 n. 396 che ha abrogato l'art. 115 codice civile per il matrimonio celebrato all'estero per cui, come si legge nel parere del 24 ottobre 2007 n. 305 del Consiglio di Stato, "non sono più richieste le pubblicazioni, se non previste dalla

⁶ Ad es. Cass. civ., sez. I, n. 3599 del 1990.

⁷ Cfr. Cass. civ., n. 6301 del 1994.

⁸ Cfr. Cass. civ., n. 3041 del 1971.



legge del luogo di celebrazione, da accordi internazionali o da norme specifiche”⁹.

Resta da vedersi se, nel caso di trascrizione in Italia di un matrimonio canonico celebrato all'estero, essendo le pubblicazioni espressamente richieste dal Concordato del 1984, tale obbligo sussista, perché previste da norme pattizie di rilievo internazionale anche se le pubblicazioni non siano richieste dalla “*lex loci*”.

2.2 - Le decisioni ecclesiastiche di nullità, il concordato ed il diritto internazionale privato

Come è a tutti noto per questo settore è rimasto in vigore l'istituto della delibazione previsto dagli artt. 796-7 c.p.c., e questa pare l'unica via attraverso la quale le decisioni dei Tribunali ecclesiastici possano acquisire rilevanza nell'ordinamento italiano anche se qualche questione potrebbe proporsi forse per le sentenze dei Tribunali vaticani (ed in particolare a quello della Rota), tribunali stranieri in quanto appartenenti ad altro Stato ed ordinamento.

Qui però non pare possa darsi efficacia automatica delle sentenze rotali di nullità in quanto non emesse da un tribunale statale. Infatti la Rota ed anche la Segnatura non operano quali tribunali dello Stato Città del Vaticano ma quali Tribunali della Santa Sede.

Rimane da considerare dal punto di vista internazionalistico il ruolo assunto dalla della Segnatura apostolica e della Rota come Tribunali operanti fuori dall'ordinamento italiano. Una particolare riflessione può essere posta circa il Tribunale della Segnatura Apostolica ed il suo ruolo nel meccanismo della delibazione. Si tratta di Tribunali esterni all'ordinamento italiano che, pure esplicano attività rilevanti per l'ordinamento italiano. L'art. 8 al suo numero 2 attribuisce efficacia nell'ordinamento italiano alle “sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici” senza specificare in quale ambito territoriale operino questi tribunali, bastando la competenza del giudice canonico ed il rispetto del diritto di difesa. Quindi non solo potrebbero essere rese esecutive le sentenze rotali (emesse da un tribunale della Santa Sede), come già oggi accade quando la doppia conforme - richiesta per l'esecutività di una sentenza canonica di nullità - si forma con una decisione rotale, ma anche le sentenze emanate da tribunali ecclesiastici stranieri competenti ad esempio in

⁹ in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009 (45), pp. 1717-1789.



ragione del domicilio del convenuto (supponendosi che almeno una delle due parti sia cittadino italiano) purché muniti di decreto di esecutività del superiore organo di controllo, che non è detto quale sia, anche se noi sappiamo trattarsi del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Non si tratta peraltro di casi teorici non essendo infrequente, particolarmente in passato, prima di ferme prese di posizioni anche a livello normativo e sanzionatorio da parte dell'ordinamento canonico, la prassi di adire, tramite spostamenti di domicilio delle parti italiane, tribunali ecclesiastici stranieri ritenuti meno rigorosi di quelli nazionali.

2.3 - Problematiche attinenti la dimensione giuridica europea

Alcune problematiche recenti attengono poi alla dimensione dell'Unione Europea.

Portogallo, Italia, Spagna e Malta attribuiscono, in virtù dei Concordati stipulati da questi Stati con la Santa Sede, effetti civili alle decisioni ecclesiastiche di nullità. Ciò influisce sulla disciplina del riconoscimento delle sentenze in materia civile nell'Unione Europea. L'art. 63 n. 1 del regolamento del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) fa salvi gli impegni del Portogallo a dare esecutività alle sentenze ecclesiastiche di nullità in forza del Concordato del 1940, stabilendo il rilievo anche per gli altri stati dell'UE di tali sentenze. Ma secondo il paragrafo 4 dell'articolo citato del regolamento menzionato Spagna, Italia, e Malta possono sottoporre ai controlli previsti dalla loro legislazione e dai relativi concordati anche le sentenze portoghesi. Un autorevole internazionalista ritiene però che parlandosi di "Spagna, Italia o Malta" occorra una presa di posizione di questi paesi e la norma non sia direttamente applicabile da parte dell'autorità giudiziaria¹⁰. In merito occorre però notare come la questione sia ora superata dal fatto che la revisione concordataria del 2004, che ha dato vita al concordato del 18 maggio 2004, ha riformato la materia, introducendo all'art. 16 del nuovo Concordato portoghese possibilità di controllo da parte dei

¹⁰ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, IV edizione, Utet, Torino, 2007, pp. 321-2.

Sullo specifico problema trattato vedasi N. MARCHEL, *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 e i concordati con la S. Sede*, in S. Bariati e C. Ricci (a cura di), *Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma III* (Atti del convegno, Milano 24 febbraio 2006), Studi e pubblicazioni della rivista di diritto internazionale privato e processuale, Cedam, Padova, 2007, pp. 52-76.



tribunali civili in sede di concessione della esecutività della sentenza matrimoniale ecclesiastiche molto simili a quelle previste nella legislazione italiana. Anzi se vogliamo, oggi a porre qualche problema è la legislazione maltese che prevede, in forza dell'art. 7 dell'accordo con la Santa Sede del 3 febbraio 1993, che possano ottenere gli effetti civili anche le dispense pontificie di scioglimento da matrimonio rato e non consumato, non essendo chiaro che effetti possano avere tali dispense, che sono di natura amministrativa e non giudiziale, per gli altri ordinamenti europei. In merito occorre ricordare come proprio in Italia la sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale abbia ritenuta illegittima dal punto di vista costituzionale la norma del Concordato del 1929 (o meglio della legge matrimoniale 27 maggio 1929 di derivazione concordataria) che permetteva la delibazione di tali dispense per contrarietà all'ordine pubblico nel senso della violazione del diritto di difesa delle parti e come tale principio sia stato riconfermato, dopo la revisione concordataria ove di tali dispense più non si parla, dalla Corte di Cassazione di fronte ad alcune sentenze di delibazioni emesse su casi di "rato e non consumato" da Corti d'Appello. Ciò senza contare che anche la Polonia, non considerata in questo regolamento, data la sua successiva adesione alla UE, ha stipulato in tempi precedenti un concordato con la Santa Sede che la vincola a dare esecutività, senza particolari controlli, alle sentenze ecclesiastiche di nullità.

3 - Il problema delle sentenze straniere di divorzio a connotazione religiosa

Assai complesso è il problema del riconoscimento *delle sentenze straniere religiosamente connotate* (ove di pongono le delicate questioni del riconoscimento del divorzio ebraico o del *talak* islamico).

A proposito del divorzio estero come motivo di divorzio in Italia, ai sensi della art. 3 n. 2 lettera e della vigente legge sul divorzio, si deve ricordare come il Tribunale di Milano con sentenza 5 ottobre 1991 sia arrivato a riconoscere come sentenza estera di divorzio uno scioglimento pronunciato dal Tribunale rabbinico di Roma, avente efficacia per l'ordinamento di Israele, suscitando peraltro perplessità tra la più autorevole dottrina¹¹. Ciò anche considerando che l'art. 14 n. 9

¹¹ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., parte speciale, 2005, p. 81. *Adde* F. MOSCONI, *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, fasc. 2, 348-373.



dell'Intesa con l'Unione delle comunità ebraiche così recita: "resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, *senza alcuna rilevanza civile*, secondo la legge e la tradizione ebraica".

Per contro con un decreto della Corte d'Appello di Bologna si è negato rilievo ad una sentenza definitiva del tribunale rabbinico di Gerusalemme del 10 marzo 1974 che aveva riconosciuto valido un matrimonio celebrato con rito religioso ebraico a Padova. La Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto quindi giustificato il rifiuto opposto alla trascrizione dall'ufficiale di stato civile anche perché la sentenza ricordata del Tribunale rabbinico contrastava con una sentenza già passata in giudicato della Corte d'Appello di Venezia¹².

Per quanto riguarda il riconoscimento del ripudio islamico e delle sentenze straniere che lo recepiscono e rendono esecutivo è da ricordarsi il costante atteggiamento negativo della giurisprudenza italiana ad attribuire efficacia all'interno dell'ordinamento italiano con provvedimenti di questo tipo, per via del contrasto con il principio dell'ordine pubblico.

Solo di recente uno spiraglio pare essersi aperto, in un caso però molto particolare nel quale entrambi i protagonisti della vicenda si erano ormai risposati secondo l'originario diritto della cittadinanza. Si tratta della sentenza, emessa in data 16 maggio 2008 dalla Corte d'Appello di Cagliari¹³. Con essa viene accolta la domanda del marito di trascrizione di una pronuncia di divorzio in seguito a "talak" maritale pronunciata in Egitto il 25 aprile 1995, ex art. 67 della legge 218/1995. L'ufficiale di stato civile di Cagliari aveva rifiutato la trascrizione ritenendo non sussistenti le condizioni richieste dall'art. 64 della legge 218/1995 essendo la decisione assunta in assenza della moglie, ed il P.M. nel processo aveva sostenuta la legittimità di questo rifiuto stante la necessità che i provvedimenti da riconoscere "non siano contrari all'ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa". Per quanto riguarda il rispetto del diritto di difesa la Corte d'Appello ritiene che le relative esigenze siano state soddisfatte dal fatto che la domanda giudiziale sia stata notificata alla moglie nella persona della sorella convivente senza che la medesima nulla obiettasse. Per quanto

¹² In *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 142.

¹³ Pubblicata in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XLV, 2009, pp. 647 ss.

In generale sul tema vedasi **C. CAMPIGLIO**, *Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'Occidente europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1990, 853 ss.; **IDEM**, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, *ivi*, 2008, pp. 43-76.



riguarda il rispetto del principio di ordine pubblico si nota che, trattandosi, in origine, di due cittadini egiziani (anche se in seguito il marito che ha posto in essere la richiesta acquisterà anche la cittadinanza italiana), ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione dell'Aia del 1 giugno 1970, sottoscritta dall'Italia e dall'Egitto, uno Stato contraente può rifiutarsi di riconoscere un divorzio o una separazione "solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico". Quindi in questo caso secondo la sentenza l'ordine pubblico dovrebbe intendersi ridotto al suo nucleo essenziale, cioè correlato ai "principi veramente irrinunciabili e fondamentali". Tuttavia questa sentenza dando rilevanza ad un caso di "talak" (ripudio islamico) seppure in una ottica molto peculiare, apre indubbiamente una falla nella diga eretta dalla giurisprudenza contro la "legittimazione giuridica" di tale istituto connotato dalla considerazione della donna su una posizione di inferiorità giuridica rispetto al marito che, se allargata, potrebbe portare all'ingresso indiscriminato di sentenze di questo tipo nel nostro ordinamento.

4 - I beni culturali religiosi ed il diritto internazionale

La normativa che disciplina il settore dei beni culturali ecclesiastici è rivolta alla disciplina di questi beni all'interno dello Stato italiano. Ci si può chiedere però come la complessa disciplina di origine italiana ed internazionale che regola l'altrettanto complesso settore della circolazione dei beni culturali e della tutela dei medesimi possa interagire con le norme concordatarie o paraconcordatarie in materia di beni culturali di natura religiosa¹⁴.

Ai sensi dell'art. 65 codice Urbani (2004) che rinvia all'art. 10 dello stesso, la normativa che si applica ad "ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro" prevede che per le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico (art. 10 D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42) è vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica per tutti i beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici o privati. Sarebbe interessante potere vedere a fondo in che modo e misura la

¹⁴ A livello bibliografico cfr. **M. FRIGO**, *La circolazione internazionale di beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario diritto interno*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2007.

Per le convenzioni internazionali attinenti al settore vedasi **M. RENNA, V.M. SESSA, M. VISMARA MISSIROLI**, *Codice dei beni culturali d'interesse religioso*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 228-248.



qualifica di beni culturali ecclesiastici può influire in queste fattispecie assumendo rilevanza anche in campo internazionalistico (ad esempio che rilievo possano avere eventuali autorizzazioni di fonte ecclesiastica per l'esportazione di questi beni, etc.).

La disciplina del settore è resa complessa dalla compresenza di varie normative a livello statale, internazionale ed europeo (ad esempio Convenzione Unesco del 1970, convenzione Unidroit del 1995, resa esecutiva con legge 7 giugno 1999 n. 213, regol. 311-92 sull'esportazione di beni culturali, la direttiva 93-7 relativa alla restituzione beni culturali, le disposizioni del Codice dei beni culturali del 2004).

Il che dà luogo ad una complessa problematica della quale ritengo utile evidenziare almeno la presenza.

5 - Organi ed enti della Santa Sede e della Chiesa cattolica e problematiche di diritto internazionale

Un altro profilo internazionalistico del diritto ecclesiastico, al quale mi sembra doveroso dedicare almeno un cenno, potrebbe ravvisarsi nella questione della posizione giuridica e dell'attività esplicata dagli organi ed enti pontifici o vaticani in Italia, che non rientrino tra gli enti centrali della Chiesa sottratti alla giurisdizione italiana dall'articolo 11 del Trattato. Ciò a prescindere dal più vasto problema della nazionalità degli enti ecclesiastici illustrato magistralmente con un'opera rimasta insuperata da Tommaso Maruro¹⁵.

A parte l'annosa questione dell'Istituto per le opere di religione, questione (IOR) sulla quale sono scorsi fiumi d'inchiostro, e che si è recentissimamente riattualizzata, una questione relativamente più recente è quella meno nota della Biblioteca Apostolica Vaticana¹⁶ che è stata considerata non esercitante quelle funzioni di carattere politico-amministrativo legate alla dimensione della sovranità, tali da sottrarre l'ente alla normale competenza della autorità giudiziaria ordinaria italiana. Simile la prospettiva nel caso della posizione della "*Peregrinatio ad Petri sedem*", cioè l'ente vaticano addetto alla promozione ed organizzazione dei pellegrinaggi¹⁷. Accanto a questa si pone il caso

¹⁵ T. MAURO, *Il problema della nazionalità degli enti ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 1969.

¹⁶ In merito C. VIGLIENO, *Cenni circa la giurisdizione sugli enti centrali della Chiesa cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, II, pp. 60-3.

¹⁷ In merito vedasi le lucide considerazioni di un maestro del diritto ecclesiastico italiano a favore della esistenza della competenza giurisdizionale italiana F.



molto più noto della "Radio vaticana"¹⁸, situazioni tutte che contemplanonon trascurabili dimensioni e risvolti in ambito internazionalistico. In merito a questo caso va notato come il medesimo abbia aiutato a riflettere anche sul concetto e sui limiti esistenti in tema di esenzione dalla giurisdizione italiana, esenzione che non può comunque giungere a pregiudicare il dovere primario costituzionale di tutela del diritto alla salute dei cittadini.

6 - Conclusioni

Non è facile porre considerazioni conclusive in un campo così complesso e così mi astengo anche dal cercare di proporre.

Mi basta aver evidenziata la ricchezza, spesso sottovalutata, di questa problematica.

All'interno di questa complessa ed articolata tematica, la novità forse più interessante che vorrei sottolineare a livello di conclusioni è l'emergere per ora timido di una dimensione europea. Ne è prova un delicato problema che solo alcuni decenni or sono sarebbe stato impensabile, e cioè quello dell'ingresso dello Stato Città del Vaticano nell'area dell'Euro e nelle delicatissime implicazioni che pone il rapporto tra le autorità monetarie e bancarie europee e la gestione delle attività parallele dello Stato Città del Vaticano. Infatti quella sovranità della quale la Santa Sede come organo sovrano dello S.C.V. è gelosissima come simbolo e strumento di indipendenza verso ogni Stato o potere terreno, qui appare limitata se non altro in ambito monetario, ponendosi un peculiare e delicato rapporto tra lo Stato Città del Vaticano e l'Unione Europea.

Forse qui non siamo più nella dimensione internazionalistica del diritto ecclesiastico, come viene tradizionalmente intesa, ma certamente anche questo problema ci prova come sia difficile ed anzi impossibile oggi prescindere dalla dimensione sovranazionale nello studio dei rapporti tra Chiesa e Stati.

FINOCCHIARO, *Il giubileo fa nuovamente giubilare la giurisdizione italiana*, in *Giustizia civile*, 2001, 227-229.

¹⁸ Sulla complessa vicenda fino alla sentenza della Cassazione del 29 settembre 2008 vedasi **A. SCARSELLA**, *L'inquinamento elettromagnetico tra getto pericoloso di cose per principio di tassatività "in malam partem" in materia penale*, in *Cassazione Penale*, 2009, pp. 944-968.

Per una ricostruzione della vicenda, in prospettiva anche internazionalistica confronta anche **M. ORLANDI**, *Radio vaticana la molestatrice*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, pp. 4333-475.